

ENTE TEATRO MASSIMO V. BELLINI

CATANIA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI
MASCHERE PER L’ASSISTENZA AGLI SPETTATORI NELLE RAPPRESENTAZIONI
PROGRAMMATE DAL TEATRO.**

CAPITOLATO D’ONERI

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

CIG:48999552C8

L'appalto ha per oggetto l'organizzazione del servizio di maschere per l'assistenza agli spettatori nelle rappresentazioni programmate dall'Ente per un periodo di tre anni decorrente dalla data di stipula del contratto.

Art. 2

IMPORTO A BASE D'ASTA

Il prezzo a base d'asta viene stabilito, per ogni singola unità di maschera, in € 56,00 oltre IVA per ogni spettacolo facente parte delle opere comprese nella stagione lirica in corso 2013 e delle 7 opere comprese nella stagione lirica 2014 e 2015 e di 18 unità per gli spettacoli compresi nella stagione sinfonica in corso ed in quelli relativi alle stagioni Sinfoniche del successivo biennio.

A scopo meramente informativo, si fa presente che per ogni opera compresa nella stagione lirica in corso ed in quelle successive si prevedono 7 rappresentazioni, per un totale di 147 rappresentazioni; per quanto concerne gli spettacoli compresi nella stagione sinfonica, si comunica che ogni stagione concertistica comprende circa 26 concerti, per un totale, nel triennio, di 78 concerti.

Oltre che in occasione dei sopra citati spettacoli, il servizio di maschere dovrà essere effettuato in tutte le altre rappresentazioni che verranno programmate dall'Ente, durante il periodo di affidamento del servizio, con un numero di personale che varierà, di volta in volta, in funzione della natura artistica dell'evento e della sua collocazione logistica.

L'importo presunto triennale del servizio è pari a € 180.000,00 oltre IVA.

Il suddetto importo è determinante quale parametro da prendere in considerazione ai fini della costituzione della cauzione provvisoria a garanzia della partecipazione alla gara in oggetto.

Esso, tuttavia, non è vincolante per l'Ente; pertanto nel caso in cui l'Ente fosse costretto, per argomentazioni legate alla gestione interna del Teatro, a sopprimere un titolo compreso nella stagione lirica in corso ed in quelle successive, uno o più concerti compresi nelle corrispondenti stagioni sinfoniche o uno o più concerti straordinari presi in considerazione ai fini della quantificazione dell'importo a base d'asta, la ditta aggiudicataria non potrà effettuare il servizio di maschera inerente il titolo o il concerto soppressi.

Nella suddetta ipotesi, come nel caso in cui l'Ente riduca, nei limiti del 20 per cento, il numero degli spettacoli programmati durante il periodo di aggiudicazione del servizio, la ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa.

Nel caso in cui venga ridotto il contributo economico annuo che la Regione è tenuta a corrispondere all'Ente per l'effettuazione della sua attività, l'Ente si riserva la facoltà di procedere ad una eventuale riduzione del numero complessivo di maschere richieste nel presente articolo ai fini dell'effettuazione del servizio.

Nell'ipotesi in cui l'Ente effettui ulteriori spettacoli non compresi nella stagione lirica e concertistica in programmazione, la società è tenuta a fornire il servizio di maschere nel numero che verrà specificato dal Direttore di Sala, applicando lo stesso prezzo offerto in sede di gara.

Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/2008 es.m.i. sono stati stimati pari a zero.

Art. 3

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO

L'appalto viene aggiudicato previo esperimento di procedura aperta in applicazione dell'art. 124 del D. Leg.vo n. 63/2006, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per come previsto dall'art. 82 lett. b) del medesimo decreto.

La gara verrà aggiudicata alla Ditta che avrà offerto il miglior ribasso percentuale unico sul prezzo a base d'asta pari a € 56,00 oltre IVA, relativo ad ogni singola unità impiegata per l'espletamento del servizio di maschera.

Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/2008 es.m.i. sono stati stimati pari a zero.

Tale percentuale di ribasso, formulata al massimo fino alla quarta cifra decimale (le cifre decimali oltre la quarta non saranno prese in considerazione) non potrà essere alla pari o in aumento, ma soltanto in ribasso.

Il ribasso è determinato, in termini percentuali, dal rapporto esistente tra il prezzo dell'offerta ed il prezzo a base d'asta.

In caso di discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'offerta dovrà indicare,, nell'ambito della percentuale di ribasso complessiva, la percentuale prevista dalla società per spese generali ed utile d'impresa.

Dovrà altresì recare esplicita dichiarazione di integrale accettazione, senza riserva alcuna, del disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d'oneri nonché esplicita dichiarazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, che dovrà essere esclusivamente di natura subordinata – o a termine o a tempo indeterminato -, che la società applicherà alle unità che saranno utilizzate per le prestazioni di maschera., con specifica del contratto collettivo di lavoro che verrà applicato.

Nel caso in cui la società partecipante alla gara avesse natura di società cooperativa, occorrerà specificare se il personale che verrà utilizzato per l'effettuazione del servizio avrà lo status giuridico di socio lavoratore o di dipendente della cooperativa con la relativa specifica

Art. 4

VERIFICA CONGRUITA' DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione della congruità delle offerte sarà effettuata dalla Commissione per quelle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiore ribasso e di quelle di minore ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (art. 86 1° co. codice dei contratti).

La suddetta procedura di verifica non si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

Tuttavia la Commissione può, in questo caso, valutare la congruità di quell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 86 3° co. Codice dei contratti).

Nel caso risultino offerte anomale secondo quanto previsto dall'art. 87 1° comma del D. Lgs. 53/2010 , si procederà secondo quanto previsto all'art. 12 del disciplinare di gara costituente parte integrante del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 88 7° comma, la Commissione sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

In alternativa, la Commissione potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5 dell'art. 88 del codice dei contratti.

Art. 5

DURATA CONTRATTUALE

Il contratto di appalto, per il servizio oggetto della gara, avrà durata triennale a decorrere dalla data di stipula del contratto, incluso il periodo di prova di tre mesi durante il quale il Teatro valuterà l'esito dei servizi prestati e comunicherà all'Impresa aggiudicataria la disdetta o la conferma per il restante periodo contrattuale. In caso di disdetta durante il periodo di prova, nulla sarà dovuto all'Impresa per la risoluzione anticipata del contratto.

Alla data di scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcun preavviso.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare il servizio in regime di proroga tecnica, per un periodo massimo di sei mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, per la continuità del servizio stesso, mediante comunicazione scritta all'impresa, da trasmettere prima della scadenza del termine , nelle more dell'espletamento di una nuova gara d'appalto.

Non è prevista alcuna forma di rinnovo.

E' assolutamente vietato, per qualsiasi motivo, cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, sotto pena di risoluzione del contratto e risarcimento danni.

Art. 6

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il servizio di maschera comprende, tra l'altro, le seguenti prestazioni:

- a) presenza fisica con la relativa divisa a tutti gli spettacoli e manifestazioni organizzate dall'Ente;
- b) accoglienza del pubblico e timbro dei biglietti e tesserini d'abbonamento all'inizio di ogni spettacolo;
- c) accoglienza, sistemazione ed assistenza del pubblico in platea, nei palchi, in galleria;
- d) presenza costante nella zona alla quale viene assegnata, dal Direttore di Sala, ciascuna maschere per assicurare l'assistenza al pubblico;
- e) vigilanza affinché sia rispettato il divieto di fumo nelle zone del teatro di loro pertinenza, nonché nei corridoi, sale e servizi igienici;

- f) vigilanza affinché sia rispettato il divieto di scattare fotografie, ed eseguire registrazioni audio e video;
- g) controllo affinché il pubblico non acceda al teatro con alimenti, bevande e che lo svolgimento dell'attività non venga disturbato da rumori molesti provenienti anche dalle zone del teatro prossime alla sala impegnata dalla manifestazione;
- h) vigilanza affinché il pubblico non arrechi danni alle strutture ed agli arredi del teatro;
- i) controllo affinché il pubblico, a spettacolo iniziato, non acceda in platea, nei palchi ed in galleria;
- l) assistenza per convegni e manifestazioni;
- m) assistenza per la vendita presso il foyer del Teatro dei libretti e del materiale dell'Ente.

Alle prestazioni, qui specificate, la ditta si obbliga altresì di effettuare tutte quelle prestazioni che siano comunque necessarie ed accessorie a quelle esplicitate col presente articolo.

Il personale impiegato dovrà essere formato per il pronto intervento, dovrà controllare i percorsi di sicurezza ed assicurare l'esodo del pubblico in caso di emergenza.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie cura e spese, per il personale impiegato nel servizio sia alla dotazione di divise, che dovranno essere preventivamente approvate dal Sovrintendente dell'Ente, che alla manutenzione e lavaggio delle stesse.

ART. 7 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio, durante il periodo di vigenza contrattuale, dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'impresa costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione stessa e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 8 RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

L'impresa si impegna a nominare un Responsabile del Coordinamento del servizio, dotato di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, e un suo eventuale delegato che lo sostituisca in caso di assenza o temporaneo impedimento. Il Responsabile del Coordinamento del servizio costituirà l'interfaccia dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione. Detti nominativi e recapiti telefonici dovranno essere comunicati, per iscritto, all'Ente non oltre dieci giorni a decorrere dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, indicata nel verbale di inizio dell'attività.

Il Responsabile, o in caso di assenza, il suo eventuale delegato, dovrà essere sempre reperibile in sede durante l'orario in cui viene effettuato lo spettacolo e dovrà altresì essere reperibile per via telefonica anche oltre tale orario.

Il Responsabile del Coordinamento, al fine di mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei parametri previsti dal presente Capitolato, dovrà:

- a) garantire la propria disponibilità al fine di assicurare un'interazione continuativa con il Direttore di Sala dell'Ente;
- b) programmare, organizzare e coordinare lo svolgimento del servizio di maschera previsto nel contratto nei tempi e con le modalità definite nel presente Capitolato;
- c) effettuare adeguati e costanti controlli sull'operato degli addetti;

- d) accertare che il personale addetto al servizio sia adeguatamente formato per svolgere le proprie mansioni;
- e) garantire il rispetto da parte del personale appartenente all'impresa delle norme di comportamento consone all'Amministrazione;
- f) garantire la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio;
- g) segnalare tempestivamente al Direttore di Sala eventuali cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento del servizio.

ART. 9 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà e cortesia, svolto da personale di età e presenza adeguate alla mansione e, salvo imprevisti, dovrà essere svolto sempre dalle medesime persone allo scopo di assicurare continuità e professionalità al servizio stesso. A tal fine l'Impresa, prima di iniziare il servizio, dovrà trasmettere all'Ente l'elenco nominativo di tutto il personale che verrà impiegato nello svolgimento del servizio con indicazione di un responsabile il quale, a sua volta, dovrà fare riferimento al Direttore di Sala del Teatro. Eventuali sostituzioni di persone inserite nel suddetto elenco dovranno essere comunicate in tempo utile all'Amministrazione al fine di consentire al Direttore di Sala del Teatro di operare, se del caso, la necessaria verifica fra il nominativo comunicato e quello effettivamente utilizzato nella prestazione richiesta.

Le unità di personale utilizzato per l'espletamento del servizio di maschera devono possedere le seguenti caratteristiche:

età non inferiore a 18 anni, diploma di scuola media superiore, capacità di intrattenere rapporti con il pubblico; per quanto concerne l'assistenza a manifestazioni congressuali e convegni, le unità incaricate di effettuare la prestazione di maschera (comprese nel numero complessivo di maschere indicato all'art. 2 del presente capitolato), dovranno avere la conoscenza di almeno una lingua straniera che consenta loro di curare in modo adeguato le pubbliche relazioni del Teatro nei contatti con i giornalisti italiani e stranieri.

Il personale utilizzato dall'impresa dovrà essere munito di apposti tesserini di riconoscimento con indicato nome e cognome e dovrà indossare apposita divisa le cui caratteristiche inerenti il modello, la qualità e il tessuto formeranno oggetto di preventivo accordo con la Sovrintendenza.

ART. 10 PRESTAZIONI

Le prestazioni del servizio di maschera dovranno essere rese a seguito di richiesta scritta dell'Ente, inoltrata mensilmente dal Direttore di sala , con allegato apposito calendario nel quale risulteranno specificate le date e le ore di inizio di ogni singolo spettacolo.

Eventuali modifiche o annullamenti a tale calendario verranno comunicati con almeno 24 ore di preavviso, salvo i casi di forza maggiore. L'impresa si impegna ad assicurare la presenza delle maschere in Teatro e nei locali appositamente indicati nel numero specificato all'art. 2 del presente capitolato, almeno un'ora prima dell'inizio dei singoli spettacoli.

In caso di assenza o di impedimento di una delle suddette unità, l'impresa dovrà prontamente procedere alla sostituzione, dandone la dovuta comunicazione al Direttore di Sala.

Sono fatti salvi i casi di assenza o di impedimento dovuti a forza maggiore, che dovranno essere adeguatamente motivati.

Per quanto concerne le prestazioni legate alle conferenze (a titolo meramente semplificativo, preludi all'opera, presentazione di stagione artistica , ecc ,) le suddette saranno richieste da

questo Ente con un preavviso minimo di 48 ore, nel quale verranno indicate la data, il luogo e l'ora in cui si terranno le singole manifestazioni, con specificato il numero delle unità da impiegare.

Anche in questo caso eventuali modifiche od annullamenti verranno comunicati almeno 12 ore prima, salvo casi di forza maggiore.

Al fine di assicurare la massima funzionalità del servizio, l'impresa dovrà prendere contatti con il Direttore di Sala dell'Ente, che darà tutti i necessari chiarimenti e disposizioni in materia.

Anche in questo caso, le unità di personale dovranno essere presenti nel luogo indicato nella richiesta di cui al 5° co., almeno un'ora prima dell'inizio della manifestazione.

ART. 11

PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI

La società è tenuta ad effettuare il servizio di maschere anche a favore di enti o associazioni, pubbliche o private, che hanno ottenuto dall'Ente la disponibilità del Teatro Massimo Bellini o del Teatro Sangiorgi per l'effettuazione di una manifestazione o spettacolo, nel numero che verrà definito di volta in volta, a seconda della importanza dell'evento.

Al riguardo, si fa presente che le suddette Associazioni o enti sono obbligate ad utilizzare, per l'assistenza al pubblico presente all'evento, il personale della società aggiudicatrice del servizio di maschere.

A titolo meramente indicativo, si fa presente che in media all'anno vi sono circa 15 concessioni d'uso del Teatro Massimo Bellini o del Teatro Sangiorgi.

In tal caso la società è tenuta ad applicare, nei confronti del soggetto giuridico organizzatore della manifestazione, per ogni unità fornita, il prezzo offerto all'Ente in sede di gara.

In tal caso il pagamento del corrispettivo dovuto verrà effettuato dalla società che ha richiesto ed utilizzato il servizio, senza alcuna responsabilità da parte dell'Ente nel caso di mancato pagamento.

ART. 12

VIGILANZA E CONTROLLO

L'Ente ha la facoltà di verificare in ogni tempo la regolare esecuzione del servizio mediante controlli che saranno effettuati a mezzo di proprio personale.

Ogni eventuale inadempienza, inerente sia la qualità del servizio che la mancata sussistenza del numero richiesto di maschere, verrà comunicata alla società dall'Ente, che assegnerà un termine per eliminare gli eventuali inconvenienti rilevati.

Ove l'impresa appaltatrice non fornirà in forma scritta, le controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione, l'Amministrazione sarà facoltata ad applicare, previa contestazione da comunicare nel termine di 10 giorni, una penalità proporzionata all'entità dell'infrazione commessa, con banda di oscillazione da € 600,00 ad € 3.000,00.

L'applicazione della penale non fa venire meno il diritto al risarcimento di eventuali danni ulteriori.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Ente potrà rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dalla Società evidenzino l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.

Nel caso di recidive o di riscontrate deficienze esecutive, configurandosi la specifica inidoneità dell'impresa ad assolvere gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto di appalto con semplice avviso da darsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno incamerando la cauzione e mantenendo salvo il diritto a conseguire il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Cap. 13 CAUZIONE

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi sanciti con il presente capitolato d'oneri, l'impresa dovrà prestare una cauzione pari al 10 % dell'importo globale di aggiudicazione del servizio, riferito alla durata triennale del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria relativa al deposito cauzionale definito è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le operazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggiore danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Ente.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, a richiesta dell'impresa aggiudicataria, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Ente committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di incamerare la suddetta cauzione, in presenza di inadempienza afferente la qualità o continuità regolare nell'esecuzione del servizio, di gravità tale da giustificare l'anticipata risoluzione del contratto.

ART. 14 INFORTUNI E DANNI

L'Impresa risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente.

Per la copertura dei danni di cui al comma precedente l'impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno arrecato all'Ente, ai dipendenti e collaboratori dello stesso e a terzi, con massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Ente, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale non è inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Resta ferma la responsabilità dell'impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Ente entro 10 giorni dall'inizio del servizio.

L'Ente non assume nessuna responsabilità per danni, infortuni ed altri sinistri che dovessero derivare alla ditta ed ai suoi dipendenti dall'esecuzione del servizio.

Art. 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato a mensilità posticipata da questo Ente, nei modi e nei termini prescritti dalle vigenti norme in materia, su presentazione di regolari fatture, sulle quali il Direttore di Sala dovrà apporre il visto di regolare esecuzione, indicando altresì le giornate del servizio di maschera effettivamente prestate nonché il numero di unità utilizzate.

Alla fattura l'impresa dovrà allegare copia della richiesta fatta dall'Ente e copia della specifica.

Alla fattura dovranno allegarsi le copie delle ricevute o dei prospetti paga quietanzati dalle unità impiegate per la prestazione di maschera, da cui si evince l'importo della prestazione e l'ammontare della ritenuta d'acconto effettuata.

Il pagamento sarà subordinato alla presentazione del DURC – Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; la mancanza di quest'ultimo bloccherà la liquidazione delle fatture sino alla sua regolarizzazione senza che l'impresa possa pretendere interessi o indennizzo alcuno.

L'Amministrazione può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'impresa a cui sono state contestate inadempienze contrattuali, fino a che non si sia posta in

regola con gli obblighi assunti. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

I pagamenti, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, confluiranno sul conto unico come descritto al successivo punto del presente articolo.

La ditta aggiudicataria del servizio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 legge 136/2010) ha l'obbligo di indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'Ente, in qualità di stazione appaltante, farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, deve avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente per mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto di tale obbligo è sanzionato con la risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell'appaltatore.

In relazione a quanto sopra, si chiarisce che:

- il conto corrente bancario deve essere già indicato al momento della stipula del contratto, ovvero al momento della consegna del servizio se questa avviene sotto riserva di legge;
- le coordinate bancarie devono essere indicate nel contratto d'appalto, con obbligo dell'appaltatore di comunicare ogni eventuale modifica e le relative ragioni;
- l'Ente non può operare alcun bonifico su conti diversi da quello comunicato e l'appaltatore non può svolgere operazioni attraverso conti diversi dallo stesso;
- in ogni fattura deve essere indicato il CIG comunicato in sede di gara.

Si rimanda integralmente a quanto riportato all'art. 8 lett. G) del disciplinare di gara.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ha la facoltà di considerare risolto il contratto di diritto per colpa della Ditta e conseguentemente di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggiore danno subito e salva ogni altra azione che l'Ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi nei seguenti casi:

- nel caso in cui siano state rilevate e contestate con note scritte complessivamente tre inadempienze per le quali non siano state prodotte giustificazioni considerate adeguate, ad inoppugnabile giudizio dell'amministrazione;
- nel caso in cui siano intervenuti gravi ritardi nell'effettuazione del servizio;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- nel caso di mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escuse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- nei casi di mancato rispetto degli obblighi di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, di responsabilità per infortuni e danni, di divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- nel caso di sospensione del servizio. Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'impresa costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, al fine di garantire la continuità del servizio l'Ente potrà procedere allo scorrimento della graduatoria in sede di gara con l'affidamento dell'appalto alla ditta immediatamente seguente.

Art. 17

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L'Ente si riserva la facoltà di poter risolvere unilateralmente il contratto qualora le inadempienze da parte dell'Impresa aggiudicataria, nonostante l'applicazione delle penalità previste all'art. 12, si ripetessero nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio, ovvero al verificarsi delle seguenti circostanze, valutate con criteri insindacabili dall'Ente stesso:

- messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto;
- frode a danno dell'Ente;
- danni ai beni di proprietà dell'Ente, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dall'Impresa nel servizio; nel caso in cui siano state rilevate e contestate con note scritte complessivamente tre inadempienze per le quali non siano state prodotte giustificazioni considerate, ad inoppugnabile giudizio della Direzione dell'Ente, adeguate e/o tre ammonizioni;
- sospensione arbitraria del servizio, qualunque ne sia la causa e la durata: La risoluzione potrà avvenire senza l'obbligo, per l'Ente, di una preventiva diffida a ripristinare il servizio.

Per infrazioni di particolare gravità, che comportino l'interruzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata all'Impresa aggiudicataria, con indicazione del termine per le relative giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni.

Qualora per cause di forza maggiore, per impossibilità sopravvenute, per gravi e giustificati motivi o per ordini delle competenti autorità pubbliche, i teatri venissero a trovarsi in condizioni di inagibilità continuata, la ditta aggiudicataria non procederà ad alcuna richiesta economica a titolo di risarcimento.

ART. 18

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Ente e l'Impresa aggiudicataria in ordine all'esecuzione e allo svolgimento del contratto, ed in ordine all'interpretazione ed alla applicazione del presente capitolato, verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria.

Foro competente sarà quello di Catania.

L'insorgere di qualsiasi controversia tra l'Ente e l'Impresa appaltatrice non legittima la stessa a sospendere il normale svolgimento del servizio.

ART. 19

RISERVA

I patti e le condizioni del presente capitolato si intendono accettati dalla Ditta aggiudicataria senza eccezione alcuna. Ogni osservazione è proponibile dalla Ditta concorrente in sede di offerta e mai a gara avvenuta o in corso di fornitura.

ART. 20
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese concernenti il contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.
La sola IVA a carico dell'Ente.

ART. 17
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, valgono le vigenti disposizioni delle leggi in materia.

In caso di contrasto fra le norme contenute nel presente capitolato ed altre norme, si intendono valide quelle più vantaggiose per l'Ente.

Il Commissario Straordinario

(Vincenzo Zappulla)

;